



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI NAPOLI

SEZIONE 31

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	IOVINO	FELICE PIER CARLO	Presidente
<input type="checkbox"/>	ALVINO	GENNARO	Relatore
<input type="checkbox"/>	PORRECA	PAOLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 16866/2015
depositato il 14/12/2015

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120150010008584 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120150017865872001 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120150065805150 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120150076811805 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120150086289717 ASSENTE
- avverso PIGNORAMENTO n° 07184201500000134001 IVA-ALTRO
- avverso PIGNORAMENTO n° 07184201500000134001 IRAP
- avverso PIGNORAMENTO n° 07184201500000135001 IVA-ALTRO

contro:

AGENTE DI RISCOSSIONE NAPOLI EQUITALIA SUD S.P.A.
difeso da:

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120150010008584 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120150017865872001 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120150065805150 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120150076811805 ASSENTE
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07120150086289717 ASSENTE
- avverso PIGNORAMENTO n° 07184201500000134001 IVA-ALTRO
- avverso PIGNORAMENTO n° 07184201500000134001 IRAP
- avverso PIGNORAMENTO n° 07184201500000135001 IVA-ALTRO

contro:

SEZIONE

N° 31

REG.GENERALE

N° 16866/2015

UDIENZA DEL

07/06/2016 ore 09:00

N°

17670

PRONUNCIATA IL:
07/06/2016

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL
18/10/2016

Il Segretario
Antonio Esposito



(segue)

proposto dal ricorrente:

difeso da:
RUBINI GIORGIO COSIMO
QUARTA LUCIANO
VIA DEL COMMERCIO 30 24047 ROMANO DI LOMBARDIA BG

SEZIONE

N° 31

REG.GENERALE

N° 16866/2015

UDIENZA DEL

07/06/2016 ore 09:00

Con ricorso depositato presso la segreteria di questa Commissione tributaria in data 14.12.2015, la società I _____ ricorreva avverso due comunicazioni di "atti di pignoramento dei crediti verso terzi" notificati in data 10.11.2015, con i quali si evidenziava che la stessa fosse debitrice di un importo complessivo pari ad € 1.094.603,93, sul presupposto del mancato pagamento delle somme risultanti dalle cartelle di pagamento n. 07120150010084000; n. 07120150017865872001; n. 07120150065805150000; n. 07120150076811805000; n. 07120150086289717000.

La società ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa/invalida notifica della cartella esattoriale su cui si fonda l'atto impugnato. Il ricorrente chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.

Con controdeduzioni depositate in data 04.05.2016 si costituiva in giudizio l'Agente della Riscossione Napoli Equitalia Sud spa, il quale eccepiva il totale difetto di giurisdizione del giudice adito e ribadiva la legittimità del proprio operato, in particolare provando con allegata documentazione l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

All'Udienza del 07.06.2016, il Collegio esaminati gli atti e i documenti del procedimento,

Osserva

Che il ricorso è fondato e pertanto va accolto.

Preliminarmente si precisa che il presente ricorso viene presentato contro gli atti di pignoramento presso terzi subiti dalla odierna ricorrente. Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 14667 del 5 luglio 2011 precisano che "è attribuita alle commissioni tributarie, a norma del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, articolo 2 come sostituito dalla Legge 28 dicembre 2001, n. 448. art. 12 comma 2, la cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi



di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, estesa ad ogni questione relativa all'an e al quantum del tributo, che si arresta unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria, fra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora". Alla luce del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, nessun dubbio può sussistere in ordine alla possibilità di adire codesta Onorevole Commissione, in quanto oggetto della controversia è costituito non da un atto dell'esecuzione bensì dalla contestata fondatezza del titolo esecutivo, cioè delle cartelle esattoriali mediante le quali l'ente creditore aveva esercitato la pretesa tributaria.

Giova, peraltro, evidenziare che, nel processo tributario l'Ente impositore è attore in senso sostanziale ed in quanto tale è tenuto ad assolvere al proprio onere probatorio circa la fondatezza della pretesa creditoria avanzata nei confronti dell'odierno ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c., e dunque a fornire la prova della legittimità del credito vantato. Nel caso di specie, il ricorrente impugna gli atti di pignoramento per omessa notifica dell'atto prodromico; Equitalia, costituendosi in giudizio, assolve solo parzialmente al proprio onere probatorio. Equitalia, allega la documentazione relativa alla avvenuta notifica avvenuta a mezzo pec. ed invero, dalla documentazione allegata risulta che la cartella di pagamento è stata notificata in data 14.04.2015 presso l'indirizzo pec Ufficio.personale@pec.previdorm.it; non vi è, tuttavia, alcuna prova che l'indirizzo pec a cui è stata notificata la cartella di pagamento corrisponda all'indirizzo pec della società ricorrente.

La particolarità della materia induce a compensare le spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Compensa le spese.

Napoli, 07.06.2016

Il relatore



Il Presidente

